

| | | |
|---|---|---------------------------|
| COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | PROVINCIA DI BOLOGNA | REGIONE EMILIA ROMAGNA |
| <div> Divisione Videoispezioni e Risanamento</div> | | |
| MODIFICA AUTORIZZAZIONE RIFIUTI PER INSERIMENTO OPERAZIONE D9 (RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON) IN NUOVO IMPIANTO CHIMICO-FISICO | | |
|  | | |
| <u>PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)</u> ai sensi degli artt.15-21 della L.R. n. 4/2018 e s.m.i. e di cui all'art.27 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. RELAZIONE VERIFICA SUSSISTENZA RELAZIONE DI RIFERIMENTO | | |
| ELABORATO N. I1.10 | DEL: 21/8/2024 | REVISIONE N. 01 |
| II RICHIEDENTE DITTA VENTURI AMBIENTE SRL VIA AMEDEO ZANINI N° 2-4 40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO) TEL: 051731110 E-MAIL: INFO@VENTURIAMBIENTE.IT | IL PROGETTISTA  ADIPROJECT Via delle Querce, 1 40011 Anzola dell'Emilia (BO) Tel 051.734955/650030: Cert.N.AJAEU/10/12156 Fax 051.0546053 info@adiproject.it  UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0273 | |
| Il titolare/Legale Rappresentante | Il Tecnico | |

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <small>Divisione Videospezioni e Risanamento</small> | PROVVEDIMENTO AUTORIZZ. UNICO REGIONALE <i>RELAZIONE VERIFICA PER REL. RIFERIMENTO</i> | Rev. 1 – 21/8/2024 |
| | | Pag. 2 di 10 |

| | |
|---|----------|
| 1 – PREMESSA | 3 |
| 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E MODALITA' D'ESECUZIONE DELLO STUDIO | 3 |
| 3 – CARATTERISTICHE DELLA ZONA D'IMPIANTO | 5 |
| 4 – DESCRIZIONE CICLO PRODUTTIVO | 7 |
| 5 – IDENTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E POTENZIALMENTE PERTINENTI | 9 |
| 6 – CONCLUSIONE | 9 |

1 – PREMESSA

La Ditta Venturi Ambiente S.r.l., con sede legale ed impianto in Via Amedeo Zanini 2/4 in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), opera da decenni nel settore della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi con particolare riferimento a rifiuti di tipo liquido e derivanti dall'attività di manutenzione delle reti fognarie pubbliche e private in virtù delle proprie autorizzazioni concesse dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali all'interno delle categorie 1, 4 e 5.

La ditta prevede ora una modifica sostanziale all'impianto di recupero dei rifiuti che in particolare prevede l'inserimento dell'operazione di smaltimento D9 di rifiuti speciali pericolosi all'interno di un impianto chimico-fisico il che porta l'intero impianto all'assoggettamento a Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ovvero un atto omnicomprensivo che ricomprende in particolare il procedimento della Valutazione di Impatto Ambientale VIA e l'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA così come previsto dal DL 16 luglio 2020, n. 76 ("Decreto Semplificazioni") convertito dalla legge 120/2020; Decreto che ha riscritto alcune disposizioni del procedimento di Via (tra cui è stata anche modificata la definizione all'art.5 comma 1 lettera b) ed in particolare ne ha previsto uno snellimento ma allo stesso tempo ne ha resi perentori i termini.

In data 10 settembre 2019 è entrato in vigore il Decreto del MATTM n. 95, che sostituisce il precedente D.M. 272/2014. Il nuovo D.M. 95/2019 riprende sostanzialmente le indicazioni del precedente D.M. 272/2014 per quanto concerne i criteri di individuazione delle sostanze pertinenti e la verifica della sussistenza dell'obbligo della Relazione di Riferimento, fornendo indicazioni aggiuntive relativamente ai criteri per la caratterizzazione delle matrici ambientali. Secondo quanto previsto dal D.M. 95/2019 (art.4), analogamente al precedente, i gestori di impianti IPPC che non ricadono nelle categorie indicate al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 3) sono tenuti a verificare la sussistenza dell'obbligo di presentare la RdR applicando la procedura indicata nell'All.1 dello stesso D.M.

2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E MODALITA' D'ESECUZIONE DELLO STUDIO

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante *"Norme in materia ambientale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006;
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Direttiva 2010/75/UE del 24 Novembre 2010 *"Direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;
- Decreto Ministeriale 95 del 15 aprile 2019, recante le *"Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019;

- Risposta del MATTM a Confindustria “DM n. 95 del 2019 – Relazione di riferimento – Oss.Conf industria”, datata 16 settembre 2019;

La ditta Venturi Ambiente, essendo ora soggetta ad AIA, è tenuta a presentare la RVSO secondo quanto previsto dall’Articolo 4 e dall’Allegato 1 del D.M. 95/2019. Tale allegato descrive la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della RdR, che è così articolata:

1. valutare la presenza di sostanze pericolose **usate, prodotte o rilasciate** dall’installazione determinandone la classe di pericolosità;
2. valutare l’eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella fase 1;
3. se le soglie sono superate, valutare se le attività produttive possano, in via teorica, determinare impatti sul sottosuolo sulla base delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, delle caratteristiche idrogeologiche del sito e dei presidi di sicurezza e contenimento di cui gli impianti sono dotati;
4. se le verifiche eseguite dovessero indicare, in via teorica, la possibilità di impatto sul sottosuolo, procedere alla redazione della Relazione di Riferimento.

Al fine di selezionare le sostanze pericolose potenzialmente pertinenti da valutare nella RVSO, sono da eseguire, in accordo con quanto riportato in Allegato 1 del D.M. 95/2019, le seguenti fasi di lavoro:


- i. identificazione delle sostanze pericolose che vengono usate, prodotte o rilasciate (o generate quale prodotto intermedio di degradazione) dall’installazione in base alla classificazione del regolamento CE 1272/2008 (CLP);
- ii. determinazione, per ciascuna sostanza pericolosa, della massima quantità di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall’installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, sono state sommate le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità di cui alla **Tabella 1** (colonna 1), presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio più gravoso. Il valore così ottenuto per ciascuna classe di pericolosità è stato confrontato con il valore soglia della **Tabella 1** (colonna 3); il superamento anche di uno solo dei predetti valore-soglia comporta l’obbligo di eseguire la terza fase della procedura per le sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento della rispettiva soglia;
- iii. per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie riportate in **Tabella 1** (colonna 3), è stata effettuata una valutazione in merito alla possibilità di impatto sulle matrici ambientali terreno e acque sotterranee, considerando:
 - le proprietà chimico fisiche delle sostanze potenzialmente pertinenti (ad esempio, la persistenza, la solubilità, la degradabilità, la pressione di vapore);
 - le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area dell’installazione IPPC (ad esempio, la granulometria dello strato insaturo, la presenza di strati impermeabili e la soggiacenza della falda);
 - le misure di gestione delle sostanze pericolose potenzialmente pertinenti (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines, ecc.) a protezione dei terreni e delle acque sotterranee;
 - la verifica di quanto riportato al punto precedente mediante visita in sito da parte dei tecnici.

| Tabella 1 – Classi, Indicazioni di pericolo e relative soglie riportate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. 95/2019 | | |
|---|---|---|
| Classe* | Indicazione di pericolo (regolamento CE n. 1272/2008) | Soglia [kg/anno o dm³/anno] |
| 1 | H350, H350(i), H351, H340, H341 | ≥ 10 |
| 2 | H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57 | ≥ 100 |
| 3 | H301, H311, H331, H370, H371, H372 | ≥ 1000 |
| 4 | H302, H312, H332, H412, H413 R58 | ≥ 10000 |
| * 1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente 3. Sostanze tossiche per l'uomo 4. Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente | | |

3 – CARATTERISTICHE DELLA ZONA D'IMPIANTO

L'impianto è ubicato in via Amedeo Zanini n.2/4 in Comune di Anzola dell'Emilia e dall'inquadramento della zona si evince che le distanze dai maggiori centri abitati e dalle principali infrastrutture sono circa di:

- 2 km dal centro di Anzola dell'Emilia;
- 10 km da Bologna;
- 4,5 km da Calderara di Reno;
- 180 m dalla linea ferroviaria;
- 4,3 km dall'Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi;
- 670 m dalla Tangenziale di Anzola
- 3 km dalla S.P. 568 Via Persicetana;
- 780 m dalla S.S. 9 Via Emilia;
- 2,8 km dalla Tangenziale di Bologna;
- 2,5 km dall'Autostrada.




L'area sedime del nostro esistente impianto è classificata dal vigente RUE del Comune di Anzola dell'Emilia come ZONA AP_1: Aree produttive ad assetto urbanisticamente consolidato; zona normata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Tra gli USI AMMESSI all'art.42 sono previste le operazioni di Recupero Rifiuti U.18a e U18b e per questo si ritiene il nostro esistente impianto (e la modifica prevista) perfettamente coerente con tale strumento urbanistico che prevede sull'area un uso compatibile con l'attività svolta.

E' stato effettuata una valutazione su tutti i piani di riferimento per la verifica del rispetto dei requisiti della zona; l'area sulla quale è ubicato il nostro impianto è individuata al catasto terreni del Comune di Anzola dell'Emilia al Foglio 42 mappale 232 per una superficie complessiva prossima ai 7700 m².

L'area risulta quindi compatibile con gli strumenti di pianificazione vigenti riguardanti le attività di recupero rifiuti e l'impianto risulta comunque già esistente.

Per ulteriori specifiche si rimanda al piano programmato contenuto all'interno dell'allegato C01 Studio di Impatto Ambientale.

| | | |
|--|--|--------------------|
|  Divisione Videorispezioni e Risanamento | PROVVEDIMENTO AUTORIZZ. UNICO REGIONALE RELAZIONE VERIFICA PER REL. RIFERIMENTO | Rev. 1 – 21/8/2024 |
| | | Pag. 7 di 10 |

La caratterizzazione del suolo e del sottosuolo è stata effettuata all'interno della Relazione Geologica del Giugno 2023 (data quindi inferiore a 24 mesi) e per tutte le caratteristiche specifiche si rimanda a tale documento (allegato C05).

4 – DESCRIZIONE CICLO PRODUTTIVO

La Ditta Venturi Ambiente srl fornisce principalmente un servizio di importanza fondamentale per la salute e salubrità delle persone in quanto si occupa 24 ore su 24, prevedendo anche interventi di emergenza, di recuperare e smaltire rifiuti derivanti da opere di pulizie generali di impianti di scarico e smuntatura di tratti di essi, pulizia sifoni, pulizia e disotturazione di colonne di scarico wc, cucine, pluviali, pulizia di fosse biologiche ed imhoff, caditoie, griglie, bocchelli, polifere, eliminazione di cemento solidificato e di radici intrusive, manutenzione di impianti di depurazione, pulizia e manutenzione impianti industriali, pozzi artesiani, sottopassi autostradali/ferroviari/aeroportuali, assistenza in cantieri anche di grosse dimensioni, pulizia delle strade.

L'impianto di recupero rifiuti è operativo principalmente durante il seguente orario diurno: dalle 8.00 alle 12.30 - dalle 13.30 alle 17.00 per totali 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, ma in funzione del servizio di emergenza e della collaborazione con la Venturi Autospurghi ed altre ditte del settore, in grado di ricevere rifiuti h 24 e 7 giorni su 7.

Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti saranno eseguite prevalentemente durante l'orario normale di attività lavorativa.

L'attività che si svolge all'interno delle zone oggetto di autorizzazione sono quelle di esclusivo stoccaggio (messa in riserva o deposito) di rifiuti solidi identificabili principalmente ai codici CER 150106 "Imballaggi in materiali misti", CER 170107 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106", CER 170405 "ferro e acciaio"; CER 170407 "Metalli misti" a cui si aggiunge il codice 200303 "Residui della pulizia stradale" e il codice 161002 "Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 161001".

Per i suddetti rifiuti l'attività svolta sarà quella di cui all'Allegato C del D.Lgs. 152/06, codificata come R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12".

Inoltre, la ditta effettua l'attività D14 "ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13" e D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14" di cui all'Allegato B del D.Lgs. 152/06, principalmente in riferimento ai CER 200304 "fanghi delle fosse settiche" e CER 200306 "rifiuti della pulizia delle fognature" (attività D15 su codice 200303 e 161002).

Infine l'attività principale riguarda il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e no, all'interno dell'impianto chimico fisico secondo l'attività D9 in riferimento a tutte le tipologie di codici CER che è possibile ricevere nell'impianto.

L'attività svolta nell'impianto può IN MANIERA GENERALE, in modo sequenziale, così enuclearsi:

FASE A: pesatura dei rifiuti in arrivo che avverrà con sistema di pesatura elettronica dei materiali in arrivo utilizzando la pesa a controllo elettronico è presente sul piazzale. Il peso determinato verrà confrontato con quello indicato nel documento di accompagnamento (formulario per rifiuti) e, se necessario, rettificato.


FASE B: a questo punto verranno controfirmati ed "accettati" i documenti di trasporto previsti i cui estremi nei tempi previsti dalla normativa di settore, verranno riportati all'interno del registro di carico e scarico rifiuti.

FASE C: scarico dei rifiuti nelle specifiche aree di stoccaggio. Per quanto riguarda i rifiuti di tipo solido, essi verranno posizionati negli appositi cassoni chiusi posti nell'apposita area, tramite i dispositivi di caricamento in dotazione ai mezzi conferitori (impianto di ribaltamento, scarramento, gru); mentre per quanto riguarda le tipologie di rifiuti liquidi, esse verranno inserite all'interno delle apposite vasche o nelle zone di accumulo e travaso, tramite le attrezzature di scarico dei mezzi cisternati, collegabili direttamente ai contenitori di stoccaggio (per maggiore dettagli si fa riferimento alla Gestione Operativa).

FASE D: operazioni di carico sugli automezzi, cisternati o cassonati, dei rifiuti destinati ai centri di recupero e smaltimento autorizzati. Operazioni di carico eseguite utilizzando le attrezzature in dotazione degli automezzi così come previsto per la FASE C.

FASE E: pesatura e registrazione dei materiali in uscita con compilazione del documento di accompagnamento (formulario di identificazione rifiuti) alla destinazione finale prevista.

Le operazioni di cui sopra portano al seguente schema a blocchi:



L'operazione D9 prevede un **Trattamento chimico-fisico**, con il comparto dedicato al trattamento che sarà costituito da n. 8 serbatoi (a fondo conico e a cielo aperto del diametro di 3 m e altezza 4 m circa).

Verrà prevista anche un'area con n. 4 serbatoi (a fondo piano e chiusi del D di 3 m e altezza di 7 m circa) che serviranno per la messa in riserva di emergenza.

Ogni rifiuto verrà gestito singolarmente individuando, attraverso campionamento, **i reagenti idonei, il dosaggio appropriato e verificando il risultato ottenuto.**

I reagenti chimici da impiegare nella fase di trattamento (acido solforico, calce idrata -con relativo dosatore a cui si rimanda scheda tecnica-, cloruro ferrico) verranno stoccati in serbatoi di PEHD di circa 5,00 mc dotati di bacini di

contenimento e di pompe dosatrici per il loro dosaggio nelle vasche di lavorazione (si allegano schede tecniche delle materie prime utilizzate e delle pompe dosatrici).

5 – IDENTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E POTENZIALMENTE PERTINENTI

Ai fini della presente valutazione **non sono stati considerati i rifiuti in quanto**, così come indicato nel documento *“Provvedimenti attuativi o interpretativi del D. Lgs. 46/2014 emanati e in corso di predisposizione”*, redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i rifiuti, per definizione, **non sono sostanze**.

Inoltre, il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging – 1272/2008/CE), relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze, delle miscele e degli articoli, al comma 3 dell’art 1, esclude dal proprio ambito di applicazione i rifiuti, in quanto *“non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento, ai sensi della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti”*.

Per individuare le sostanze utilizzate nell’impianto, si è fatto riferimento alle Schede di Sicurezza dei Prodotti (allegato D16) da dove sono emerse le seguenti indicazioni:

| CLASSE | Nome Sostanza | Indicazione di Pericolo | Quantitativo (kg anno) | Quantitativo Totale | Soglia (Kg/anno o dm ³ /anno) |
|--------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--|
| 1 | NESSUNA SOSTANZA | | | | >10 |
| 2 | Sodio Ipoclorito | H400, H410, H411 | 50 | 50 | >100 |
| 3 | Acido nitrico | H331 | 200 | 200 | >1000 |
| 4 | Sodio metabisolfito | H302 | 300 | 600 | >10000 |
| | Cloruro Ferrico | | 300 | | |

Le sostanze utilizzate per il trattamento chimico-fisico non producono intermedi di degradazione e i quantitativi di utilizzo ad oggi previsti NON SUPERANO I LIMITI DI SOGLIA ANNUALI

6 – CONCLUSIONE

Dopo l’effettuazione della FASE 1 ovvero l’identificazione delle sostanze pericolose e della fase 2 ovvero la verifica del rispetto dei valori soglia, non si procede con la FASE 3 in quanto non si riscontrano potenziali pericoli per l’ambiente. Si precisa ulteriormente che lo stabilimento ha comunque dei presidi di tutela dell’ambiente per contenere la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee durante il processo produttivo ed in particolare:

- tutte le sostanze utilizzate, tra cui anche quelle di interesse, sono stoccate e movimentate in aree interne pavimentate e dotate di rete di raccolta delle acque reflue che permette, in caso di eventi accidentali (spandimenti, sversamenti, ecc.), l'invio delle sostanze alle vasche di raccolta e trattamento;
- il materiale costruttivo dei serbatoi risulta idoneo in relazione alle caratteristiche dei prodotti da contenere;
- i serbatoi sono dotati di opportuni bacini di contenimento realizzati in cemento armato e/o impermeabilizzati;
- sono presenti rilevatori di livello, alcuni dotati anche di sistemi di allarmi;
- le attività di riempimento sono presidiate;
- risultano definite attività di ispezione periodica per quanto riguarda la funzionalità dei bacini di contenimento;
- risultano definite specifiche istruzioni per la gestione delle fasi di emergenza.

data: 21/08/2024

